



Repubblica Italiana

DIRITTO DI NOTIZIAZIONE  
NON CORRISPOSTO

Tribunale Civile di Roma

Sezione Straordinaria V Bis

In nome del popolo italiano



crossa 87:  
Ry 5784

il giudice onorario aggregato Avv. Ezio Spora ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 60748 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1992, rimessa - dopo l'entrata in funzione delle Sezioni Straordinarie - a queste Sec. V Bis ed assegnata a questo G.O.A. a norma della Legge 22 Luglio 1997 n. 276, e vertente tra

FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI, soc. coop. a r.l. in concordato preventivo, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Sergio Bucalo e Massimo Confortini (Roma - Via Crescenzo, 48) per procura speciale in calce all'atto di citazione

- ATTRICE -

e

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (già Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste), in persona del Ministro, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (Roma - Via dei Postoghesi, 12)

- CONVENUTO -

e

LETTERA Avv. Francesco, nella sua qualità di custode giudiziario della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari (Federconsorzi), soc. coop. a reg. sim., rappresentata e difesa dagli Avv. ti Gianpiero Paoli



del Foro di Ancona) ed Anselmo Carlevato (Roma - Piazza Giunone, Regina, 1) per procure speciali in calce alla comparsa di intervento ed in calce alla comparsa di costituzione per nomine di nuovo difensore

- INTERVENUTO

e

LIQUIDAZIONE CONCORDATARIA dei beni della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari - soc. coop. a r.l., in persona del Liquidatore giudiziale, rapp. te. e difeso dall'Avv. Giuseppe Niccolini (Roma - Via Teodosio Maorokio, 3) per procura speciale autenticata dal notaio Marcello Squillaci di Roma in data Primo Maggio 1998

rep. n. 8998

- INTERVENUTA -  
(all'ud. del 22/6/1998)

e

CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI CATANIA e MESSINA S.c.r.l. in L.C.A., in persona del Commissario Liquidatore, rapp. te. e difeso dagli Avv. Giuseppino Cicero (del Foro di Catania) e Simona Napolitano (Roma - Viale delle Miltizie, 1) per procure speciali a margine della comparsa di intervento

- INTERVENUTO -  
(all'ud. del 19/6/2001)

### CONCLUSIONI

All'udienza dell'11 Novembre 1997 i procuratori delle parti costituite precisavano le rispettive conclusioni come da verbale in pari data.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, soc. coop. a r.l. in concordato preventivo con cessione dei beni, conveniva davanti a questo Tribunale - con atto di citazione notificato il 10/8/1992 presso l'Avvocatura Generale dello Stato - il Ministero dell'Agricoltura e delle

Foreste, deducendo che le erano stati ceduti "pro silendo" parte dei crediti nei confronti del Ministero stesso, sorti a favore dei Consorzi Agrari Provinciali per le spese ordinarie e straordinarie (o di finalizzazione) da loro affrontate nella gestione degli annuati obbligatori e per contingente dei prodotti agricoli, gestione affidata loro da leggi e provvedimenti fin dal periodo bellico e negli anni del dopoguerra; nel bilancio relativo all'esercizio 1991, cioè al primo anno di gestione commissariale della Federazione, tali crediti ceduti venivano indicati, dai Commissari operativi, in complessive lire 463.043 milioni, per cui l'attrice chiedeva che fosse accreditato in tale somma - invece nel diverso importo ritenuto di giustizia - il suo credito nei confronti del convenuto alla data del 31 dicembre 1991 e che il convenuto stesso fosse condannato a pagare la somma dovuta, oltre agli interessi convenzionali capitalizzati semestralmente al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, maturati dal 1 gennaio 1992 fino alla data dell'effettivo adempimento, nonché a risarcire i danni subiti e subendi nella misura indicata in corso di causa o in separato giudizio.

Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste si costituiva, contestando la propria legittimazione passiva e le domande attive, che chiedeva fossero dichiarate inammissibili e comunque respinte.

Dopo che alla prima udienza - del 18/11/1992 - ebbero a dichiarare "già omologato" il concordato preventivo della Federazione dei Consorzi Agrari, i procuratori di questa producevano, via via nelle udienze successive, un'imponente massa di documenti, mentre l'Avvocatura

Lo Stato si limitava a depositare - all'udienza del 28/5/1996 - due note a firma del Commissario Giudiziale delle Federcosorzi datate rispettivamente 16/4/94 e 12/5/95 e dirette al Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali, per informarlo dei progetti di riparto parziale per il pagamento dei creditori privilegiati e chirografari. Alla udienza del 13/2/1997 interveniva l'Avv. Francesco Lettesa, nella sua qualità di custode ex art. 259 C.F.P. dei beni e crediti della Federcosorzi sottoposti a sequestro preventivo dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia con provvedimento del 22 Marzo 1996: l'intervenuto si affiancava ad adiuvandum alla attrice, chiedendo che però quanto a lei dovuto fosse a lui versato. Infine all'udienza dell'11 Novembre 1997, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa veniva rimessa per discussione all'udienza collegiale del 14 Maggio 1999.

Passata, però, alla Sezione Straordinaria, la causa stessa veniva portata per l'esperimento del tentativo di conciliazione prescritto dall'art. 83 della Legge 22 Luglio 1997 n. 276, all'udienza del 22 Giugno 1999; in tale udienza i procuratori dell'attrice, pur avendo ricevuto regolare comunicazione, non comparivano; interveniva invece la "Liquidazione concordataria dei beni della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari s.r.l.", ratificando e facendo proprie tutte le domande, ragioni, istanze istruttorie, produzioni documentali, eccezioni e deduzioni difensive dell'attrice; il procuratore dello Stato presentava chiedeva rinvio "per esaminare la comparso di costituzione della Federcosorzi"; il procuratore dell'Avv. Francesco Lettesa dichiara

zava la rinuncia all'interesse di questo, depositando copia del procedimento col quale l'Autorità Pubblica di Perugia aveva disposto il dissequestro di parte dei beni precedentemente sottoposti al provvedimento cautelare; il Giudice Onorario Aggiunto, con ordinanza riservata 13/14 Gennaio 2000, riservata "all'eventuale successiva fare decisoria la valutazione circa l'ammissibilità ex art. 268 "c.f.c. (co. 4) dell'interesse spiegato all'udienza del 22 Giugno 1999 della "Liquidazione concordataria" predetta e fissava una nuova udienza per la comparizione delle parti; convocabile così come prescritto dal secondo comma del citato art. 13 della Legge n. 276/97.

All'udienza del 19 Giugno 2001, così fissata, però le parti non comparivano né a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti né a mezzo di procuratori muniti del potere di conciliare la controversia; il procuratore dell'On. Francesco Lettera depositava l'atto di rinuncia all'interesse notificato alle altre parti; interveniva il Consorzio Agrario Interprovinciale di Catania e Messina S.c.e.l. in Liquidazione Coatta Amministrativa, per far dichiarare la nullità della sua cessazione di credito alle Fedecossorzi; in subordine l'inefficacia della medesima, in ulteriore subordine la sua simulazione relativa, e per far condannare il Ministero delle Politiche Agricole a pagargli L. 2.947.371.968 alla data del 6/10/1982 oltre interessi e, in subordine, gli interessi maturati successivamente al 28/2/1987; il procuratore dello Stato dichiarava di non accettare il contraddittorio col detto intervenuto e chiedeva di poter esprimere le conclusioni; ad entrambe queste richieste si associava il procuratore della "Liquidazione Concordataria dei beni della Fedecossorzi", il

che chiedeva altresì di verbalizzare deduzioni, limitare la domanda, depositare documenti: il Giudice Onorario Aggregato - formulata la medesima riserva di valutazione circa l'ammissibilità ex art. 268, co. 1, C.P.C. anche dell'intervento del Consorzio Agrario Interprovinciale di Catania e Messina in L.C.A. - dato atto che il tentativo di conciliazione prescritto dall'art. 13 L. 276/97 non era riuscito, disattesa ogni altra richiesta, tratteneva la causa in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

deve, in ogni caso, essere dichiarata l'inammissibilità dei due interventi, spiegati nel processo rispettivamente della Liquidazione Concordataria dei beni della Medesazione Italiana dei Consorzi Agrari - all'udienza del 22 Giugno 1999 - e del Consorzio Agrario Interprovinciale di Catania e Messina in L.C.A. - alla udienza del 19 Giugno 2001 - essendo avvenuti entrambi oltre il termine preclusivo stabilito dal primo comma dell'art. 268 C.P.C. Come esposto in narrativa, infatti, nel procedimento erano già state precisate le conclusioni ed era già avvenuta la rimessione al Collegio. La causa non è tornata in istruttoria, ma - per effetto della legge eccezionale istitutiva delle sezioni straordinarie nei tribunali ordinari - ha dovuto <sup>soltanto</sup> sottostare ad un tentativo obbligatorio di conciliazione prima di essere assunta in decisione, passando altresì ad un giudice monocratico, istruttore esclusivamente ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione, in difetto della quale doveva essere decisa, sia perché così prescrive il quinto comma dell'art. 13 della Legge n. 276 del 1997, sia anche perché già ne avevano ac-

quisito il diritto le parti secondo la legge vigente al momento nel quale avevano precisato le loro conclusioni. Nella fattispecie, in particolare, l'attrice Federazione Italiana dei Consorzi Agrari - dopo la remissione al Collegio - non è più comparsa: i suoi procuratori, pur avendo ricevuta comunicazione delle due udienze successivamente fissate per il tentativo di conciliazione, non sono stati presentati né a quella del 22 Giugno 1999 né a quella del 19 Giugno 2001. Pertanto, l'attrice aveva ed ha diritto alla pronuncia giudiziale sulle sue domande, così come da lei precisate all'udienza dell'11 Novembre 1997, una volta che la causa sia stata presa in decisione. Il quinto comma dell'art. 13 della Legge 286/97, già citato, nel richiamare l'art. 190 bis [ora abrogato: v. artt. 281 quinquies e 281 sexies], non prescrive affatto che il G.O.A. debba far nuovamente precisare le conclusioni - essendo queste state già precisate - qualora non ne sorgesse la necessità. In altri termini, nel caso previsto dal ripetuto art. 13, le cause non vengono ripostate in istruttoria, cioè davanti al giudice istruttore, da un provvedimento assunto in sede di decisione, come prima della Legge 286/97 poteva avvenire ad opera del Collegio ed ora ad opera del giudice unico decidente, per occorrenze varie al fine del decidere - caso nel quale, soltanto, non opererebbe la preclusione di cui all'art. 268, co. 1, C.P.C. - sibbene le cause già al Collegio, che, per detto art. 13, debbono scontare un tentativo di conciliazione, fallito questo, riprendono, senza ingiustificate ulteriori interruzioni, il loro naturale iter nella fase decisoria, nella quale sono e rimangono. È per questa ragione che all'udienza del 19 Giugno 2001 non sono state

insentite attività incompatibili con la disposizione del V co. dell'art. 13 L. 276/97.  
La singolarità della questione; l'accettazione del contratto litigioso  
da parte del convenuto con la liquidazione concordatoria, prima in-  
tervenuta, ed il suo totale ignorare il Consorzio Agrario Provinciale,  
secondo intervenuto, del quale nulla viene detto nella compa-  
sa conclusionale dell'Avvocatura dello Stato; la totale assenza  
dell'attrice; costituiscono motivi sufficienti per giustificare  
l'integrale compensazione delle spese processuali fra entrambi  
gli intervenuti e le altre parti del giudizio.

Ducato all'intervento a suo tempo compiuto dall'Avv. Francesco  
Lettera, questo vi ha formalmente rinunciato con atto da lui  
sottoscritto e notificato il 24 Maggio 2001 al convenuto ed il 25 Mag-  
gio 2001 all'attrice: questa, come già detto, non è più comparsa;  
l'Avvocatura dello Stato ne ha preso atto già nelle sue note auto-  
riccate depositate il 29/11/1999 ed ora nella sua comparsa conclu-  
sionale; per cui la rinuncia stessa può considerarsi accettata  
tanto più in quanto essa è stata motivata dal provvedimento  
di dissequestro del G. I. P. di Perugia e, quindi, era necessa-  
riamente dovuta. Ciò costituisce altresì giusto motivo per di-  
chiarare compensate le spese processuali tra l'intervenuto cu-  
stode giudiziale e le altre parti, unitamente alla dichiarazione  
di estinzione del processo per quanto riguarda tale intervento.

Passando all'esame delle res controversae tra attrice e convenuto,  
quali rimangono così come consacrate dalle loro definitive con-  
clusioni, prezzate all'udienza dell'11 Novembre 1997, va innanzi  
tutto posto in luce il rapporto intercorrente tra dette parti proprio nella  
gestione degli ammessi obblighi dei prodotti agricoli. È infatti



ti pacifico che tale gestione è sempre stata eseguita "per conto e nell'interesse dello Stato" così come previsto dall'art. 2 n. 8 (per i consorzi agrari) e dall'art. 3 (per la Federcosorzi) del decreto legislativo 7 Maggio 1948 n. 1235 (ratificato dalla Legge 17 Aprile 1956 n. 561), nonché dall'art. 3 lett. h dello Statuto della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, approvato dall'art. 33 del predetto decreto legislativo.

In tale attività l'attrice aveva ricevuto dai decreti legislativi luogotenenziali 22 Febbraio 1945 n. 38 e 16 Novembre 1945 n. 805 il compito di gestire notevoli somme spettanti ai Consorzi Provinciali: questi si procuravano i fondi per pagare i prodotti consegnati all'ammasso, emettendo cambiali, che scintavano presso le banche; ma, poi, alle operazioni di cessione ai milini e di vendite agli assegnatari provvedeva la Federcosorzi. I due decreti del 1945, fissando i prezzi base di cessione ai milini, stabilivano che i prezzi stessi erano comprensivi tra "quote" (per le spese di trasporto, per le spese di gestione annue, per le spese di maggiorazioni del prezzo derivanti dalle effettive caratteristiche dei prodotti); prelevate dal ricavato delle vendite del prodotto ammassato e che dovevano costituire "tre separate gestioni, tenute dalla Federazione Italiana dei Consorzi Agrari per conto e sotto la vigilanza dello Stato": art. 1, che soggiungeva: "Per conto e sotto la vigilanza dello Stato saranno anche effettuati dalla Federazione Italiana dei Consorzi Agrari i conguagli tra i ricavi derivanti alla gestione agraria del Popolo dai prezzi fissati dal primo comma del presente articolo ed i prezzi praticati nei riguardi dei consegnati all'ammasso". La Federcosorzi, di fatto, determinava l'entità dei rimborsi dovuti ai consorzi agrari provinciali per le spese sostenute. Anche dopo il decreto legisla-

n. 1235 del 1948 l'ingresso della Federcossari nella gestione degli ammassi rimase tale, da configurarla - in tale gestione - come un vero e proprio "organo" del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. Del resto, la Suprema Corte di Cassazione (Sec. II Civile 28 gennaio 1949 n. 130), nel confermare la decisione 17 Ottobre 1947 del Consiglio di Stato che aveva ritenuto la Federcossari ente di diritto pubblico, affermò: "La Federazione Italiana dei Consorzi Agrari ed i consorzi provinciali agrari sono enti pubblici; il decreto legislativo 7 Maggio 1948 n. 1235 è innovativo, ma il nuovo ordinamento non potrà attuarsi che attraverso una complessa ricostituzione organica che si svolgerà nel tempo"; in seguito altresì che "il problema della pubblicità, connesso a quello delle persone giuridiche, è di carattere contingente, non assoluto, nel senso cioè, che è un riflesso delle condizioni storiche, risolto in termini legislativi". E la Corte Costituzionale - nella sentenza n. 384 del 1995 - dice a tutte lettere: "I consorzi agrari costituiscono e tutt'oggi strumenti dell'intervento pubblico sul mercato agricolo, e risultano pertanto ancora ispirati al conseguimento di finalità nazionali" e "devono interessare spettanti ancora allo Stato la vigilanza ed il controllo ragli stessi". Or bene, con riferimento alle norme sopra indicate del decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 1235, tanto i consorzi provinciali quanto la Federcossari dovranno tenere separatamente da quelle normali le gestioni connesse agli ammassi. Al riguardo la Corte dei Conti - con decisione 15 Febbraio 1979 n. 945 - ha stabilito che tali gestioni fuori bilancio sono autorizzate dalla legge in quanto, spettando in materia ai consorzi agrari meri compiti di esecuzione di competenze funzionali del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, tale attività è di pertinenza dello Stato ed i relativi risultati eco-

"nomici incidono sulla finanza statale; pertanto, indipendentemente dal risultato attivo o passivo della gestione e da conseguente assunzione di oneri a carico dello Stato sussiste l'obbligo di presentare i rendiconti amministrativi della stessa, da sottoporre al controllo della Corte dei Conti in conformità ad un generale principio desumibile dagli artt. 89 della legge di contabilità generale dello Stato e 170 del relativo regolamento" (rispettivamente: Leggi 18/11/1923 n. 2440 e 23/5/1924 n. 827). —

L'ultima gestione degli ammassi in ordine di tempo è quella relativa alla campagna 1961/62. Con decreto interministeriale 13/10/1980 fu istituita una contabilità unica, delle gestioni di ammasso ancora aperte, presso ogni Ente ammassatore e presso ogni Istituto Finanziario: secondo la Relazione finale della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul dissesto delle Federezie Italiane dei Consorzi Agrari (approvata nelle sedute del 28 febbraio 2001), si ebbero così 87 contabilità unificate (una per ciascuna consorzio agrario) denominate "contabilità ammassi obbligatori di prodotti agricoli campagna 1961/62 e precedenti", nelle quali vennero trasferiti ed aggiornati, alla data del 31 Gennaio 1982, tutti i rendiconti in disavanzo precedenti. Si presume che dopo il 31/1/1982 le Federeconsorzi, che oltre tutto avevano compilato la cosiddetta "staffa degli interessi" capitalizzati semestralmente ad un tasso pari a 4,40 punti al di sopra del t. u. s. per ogni consorzio sussociale, aveva "acquistato" - ad un prezzo pari al complessivo crediti vantato da ciascuna <sup>(sui confronti)</sup> dello Stato - il rispettivo credito di 58 Consorzi Agrari Provinciali, che, con cessioni "pro-solventi", glieli avevano appunto ceduto, dichiarando di aver ricevuto il prezzo stesso prima della stipulazione dell'atto di cessione. Negli atti non risultano le date esatte di pagamento di tali "prezzi", né la documentazione contabile della gestione delle parti derivanti da tali "cessioni", successiva alle medesime, che comin-

que doveva continuare ad essere tenuta "separatamente" dalle altre gestioni "normali", così come disposto dal citato decr. leg. no. 1235 del 1948. D'altra parte, mancando sempre - nel bilancio dello Stato - stan-  
ciamenti ad hoc, le gestioni degli ammassi non potevano essere avvan-  
zate fu le previsioni di spesa, come ufficialmente comunicato alla  
Federconsorzi dalla lettera 3 Aprile 1991 prot. 009216/704077, <sup>(del Ministero del M.A.F.)</sup> menziona-  
ta nell'atto di citazione stesso. La pretesa attrice è rimasta così  
sempre da verificare; mai certa, liquida, esigibile. Da particola-  
re il conteggio degli interessi doveva passare al vaglio degli organi  
di controllo, non bastando la generica affermazione contenuta nella  
lettera 30 luglio 1971 prot. II/243 del Ministero dell'Agricoltura ("sono  
"stati sempre adeguati al tasso ufficiale di sconto con una mag-  
giorazione del 3,4%") a far sorgere una vera e propria obbliga-  
zione dello Stato al riguardo. — Orbene, dal punto di vista ci-  
vilitico, dovrebbe affermarsi che - data la funzione di amminis-  
tratori di gestioni per conto dello Stato, svolta nella fattispecie  
sia dai consorzi agrari provinciali e sia dalla Federconsorzi -  
questa non poteva essere "compratrice" dei crediti di quelli, giusta  
quanto disposto dall'art. 1471 n. 1 Cod. Civile. Dovrebbe conseguen-  
temente affermarsi che i rispettivi "crediti" non erano cedibili  
alla Federconsorzi stessa (cfr. ultimo punto del primo comma dell'  
art. 1260 C.C.). Ma, poiché - come si è detto - nella gestio-  
ne degli ammassi entrambi i detti contraenti avevano svolto  
funzioni di "organi indiretti" del Ministero dell'Agricoltura  
e delle Foreste - i consorzi agrari provinciali acquisendo i pro-  
dotti agricoli consegnati dai produttori; la Federconsorzi provvede-  
do alla distribuzione e vendita dei prodotti stessi.

mare l'entità forfettaria dei rimborsi dovuti ai consorzi provinciali per le spese sostenute - è nell'ambito del rapporto interno o interorganico tra Federconsorzi e Stato, che la presente controversia deve trovare la soluzione sua propria. Infatti, in tale ambito l'attrice, quale organo indiretto del Ministero dell'Agricoltura, non può essere considerata titolare di diritti soggettivi da far valere contro la persona giuridica pubblica Stato, nella persona del Ministro dell'Agricoltura, essendo - si ripete - organo, del quale proprio detto Ministro si serve. Ed in questo senso l'Ente Stato ha ormai accettato se la definizione di ogni pendenza dei suoi rapporti con i predetti organi indiretti, in base alla Legge 28 Ottobre 1933 n. 410, il cui art. 9 - per quanto riguarda la materia del contendere de qua - così recita testualmente: "La Federconsorzi è tenuta a presentare il rendiconto delle proprie gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 18 Novembre 1923 n. 2440, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Di conseguenti ed ulteriori adempimenti provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali con la collaborazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato." Val la pena ricordare che il menzionato art. 74 prevede l'obbligo di rendiconto a carico dei dipendenti "diretti" delle amministrazioni dello Stato. All'evidenza, pertanto, le domande attese in esame in questa sede non possono trovare accoglimento. Conseguentemente alla soccombenza delle Federconsorzi la sua condanna alle spese processuali, che, in mancanza di notula, vengono liquidate come del dispositivo, che segue.

P. Q. M.

Il G.O.A., definitivamente pronunciando, dichiara inammissibili gli interventi della Liquidazione Concordataria dei beni della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari - soc. coop. a r.l. in persona del Liquidatore giudiziale e del Consorzio Agrario Interprovinciale di Catania e Messina S.c.r.l. in L.C.A. e compensa per intero le spese processuali tra questi due intervenuti e le altre parti; dichiara estinto per rinuncia il processo tra l'intervenuto Avv. Francesco Letora, nella sua qualità di custode giudiziale dei beni della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari (Federconsorzi) soc. coop. a r.l. ex decreto del G.I.P. del Tribunale di Perugia, e dichiara compensate per intero le spese processuali tra lui e le altre parti; respinge le domande attrici e condanna la Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, soc. coop. a r.l. in concordato preventivo a pagare al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, per spese processuali, la complessiva somma di L. 600'000'000# (Seicentomilioni), di cui L. 100'000'000# se, L. 2'900'000 diritti, L. 597'000'000 onerosi, oltre agli accessori di legge.

Roma, 08 Novembre 2001

Il G.O.A.

*Signifera*

IT 129,11
T 41,32
T 170,43



IL CANCELLIERE CI  
M. Grazia Corigliano

*Conigliano*

Roma, il



depositato in cancelleria  
8 MAR 2002

TRIBUNALE DI ROMA

Campione Civile

LA REGISTRAZIONE VA EFFETTUATA A PAGAMENTO



IL CANCELLIERE CI  
M. Grazia Corigliano

*Conigliano*

AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2

5 MAR 2002 Serie 4

Registro In Coda

di D. 18987 Serie C 17043

(C.A. CANTINETTANIA/43)

R. Dirigente Area Servizi  
Contabile Maria Grazia Di Filippo  
R. Responsabile Servizi Al Cliente  
(Dr. M. FACCHINI)